

STATUTO

**INSIEME SIAMO FELICI,
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FLORIDIA SR CONTRADA
RAISE SNC

Numero REA: SR - 466425

Codice fiscale: 02137840894

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-05-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato " <u>A</u> " Rep. n. <u>14163</u> Racc. n. <u>10144</u>	
STATUTO	
"INSIEME SIAMO FELICI, Società Cooperativa Sociale"	
(ai sensi dell'art.4, co. 1, D.Lgs. n. 117/2017)	
TITOLO PRIMO	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Articolo 1 - Denominazione	
E' costituita, con sede nel Comune di Floridia, la società cooperativa sociale denominata "INSIEME SIAMO FELICI Società Cooperativa Sociale".	
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
La Cooperativa è impresa sociale di diritto (art. 1, co.4, d.lgs. 112/2017) e Ente del Terzo Settore - di diritto (art. 4, co.1 d.lgs. 117/2017).	
Art. 2 - Durata e adesioni	
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti. Potrà, altresì, essere sciolta in qualunque momento, prima della naturale scadenza, su delibera dell'assemblea dei soci.	
TITOLO II	
SCOPO - OGGETTO	
Art. 3 - Scopo mutualistico	
La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini,	



Carabinieri Decr.
Alb. Scipio
Procedo per...

	ispirandosi ai principi che sono alla base
	del movimento cooperativo mondiale. Tali principi, in rapporto ai
	quali la cooperativa agisce, sono: la mutualità, la solidarietà, la
	democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai
	ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato
	rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.
	La cooperativa perseguirà i riferiti suoi scopi attraverso la gestione
	dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi di cui all'art. 1,
	lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381 e/o - a seconda della
	normativa regionale applicabile;
	- attraverso lo svolgimento, ai sensi dell'art.1, lettera b) della stessa
	legge 381/1991, di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o
	di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone
	svantaggiate.
	Il tutto con l'obiettivo di conseguire le accennate finalità di
	solidarietà sociale (e di fornire sostegno alle persone svantaggiate ed
	alle loro famiglie) mediante la loro integrazione nel mondo del
	lavoro ed attraverso l'esercizio di attività (non solo economiche) nei
	settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza
	sanitaria, della beneficenza, dell'istruzione e formazione, in favore di
	anziani, di disabili e di soggetti bisognosi, socialmente emarginati e/o
	affetti da patologie limitanti, per assicurare loro migliori condizioni
	di vita (sotto il profilo morale, sociale e materiale) e per prevenire,
	ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di
	emarginazione e di disagio sociale.

In ogni caso la società potrà erogare prestazioni anche nei confronti



Two 11/11

Carman Recd.

2/25/21

3

	di terzi non soci ed avvalersi, nei limiti previsti dalla normativa che
	regola le cooperative sociali a mutualità prevalente, della
	collaborazione autonoma o subordinata di lavoratori non soci e delle
	prestazioni lavorative di soggetti non soci.
	Considerato infatti come la società cooperativa svolga la propria
	attività ai sensi dell'art. 1, lettera a) e/o lettera b) della legge 8
	novembre 1991, n. 381 (e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile),
	con lo scopo di procurare beni e servizi di particolare rilevanza
	sociale ovvero occasioni di lavoro a soggetti (anche non soci)
	appartenenti a particolari categorie svantaggiate, essa è considerata,
	indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice
	civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att.
	C.C.). Il tutto come meglio risulta dalle previsioni del presente
	statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale.
	I soci lavoratori della Cooperativa:
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione
	degli organi
	sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione
	dell'impresa;
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle
	decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione
	dei processi produttivi dell'azienda;
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al
	rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro
	destinazione;

	- mettono a disposizione le proprie capacità professionali in relazione	
	al tipo e alla qualità dell'attività svolta nonché alla quantità e qualità	
	delle prestazioni di lavoro necessarie alla cooperativa stessa.	
	Il socio lavoratore stabilisce (con la propria adesione o	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo) un	
	ulteriore e distinto rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma,	
	con cui	
	contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Dall'instaurazione dei predetti rapporti, in qualsiasi forma, derivano	
	i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti	
	giuridici previsti dalla legge. Si applica in ogni caso la Legge 3 Aprile	
	2001, n. 142.	
	La tutela dei soci cooperatori verrà esercitata dalla Cooperativa e	
	dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in	
	materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti Interni.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei	
	soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi	
	possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del	
	Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende poi realizzare i propri scopi sociali anche	
	mediante il	
	coinvolgimento delle risorse vive della comunità e, in special modo,	
	di volontari, dei fruitori dei servizi e degli Enti in genere aventi	
	finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche	



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures: Giuseppe Ruffi, Rita Sclavi, Roberto]

	all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile	
	dell'impresa.	
	Art. 4 - Oggetto sociale	
	La cooperativa si propone di perseguire gli scopi sopra riferiti	
	promuovendo ed esercitando in maniera coordinata ovvero	
	alternativamente (a secondo della normativa regionale applicabile) le	
	seguenti attività economiche:	
	- a) attività produttive di natura sanitaria, socio-sanitaria e/o	
	assistenziale ovvero di carattere scolastico/educativo, culturale,	
	formativo e/o di promozione sociale nei confronti di persone	
	svantaggiate e, più in generale, che si trovano in una situazione di	
	necessità o di difficoltà per i più svariati motivi (infermità, bisogno	
	economico o psico-fisico, per essere portatori di handicap o di	
	patologie limitanti, tossicodipendenza o alcol-dipendenza, stato di	
	abbandono, carenza di abitazione e di lavoro, fragilità sociale, stato	
	di detenzione, assenza di benessere fisico, psichico e sociale, vittime	
	di discriminazioni legate alla razza e/o alla religione), così come nei	
	confronti di soggetti o comunità di soggetti che non presentano	
	particolari problematiche, con la finalità di svolgere un ruolo	
	preminente di promozione alla cittadinanza attiva, un'azione di	
	prevenzione del disagio e delle fragilità, di promozione alla coesione	
	all'interno delle comunità. In questo senso quindi le dette attività	
	possono essere rivolte a minori, adolescenti, giovani, adulti, anziani e	
	più in generale alle loro famiglie. Per realizzare al meglio tale finalità	
	la Cooperativa potrà collaborare a vario titolo e in vario modo con	

	altre cooperative e consorzi aventi oggetto, finalità o scopi analoghi	
	al proprio, con organismi appartenenti al Terzo Settore, con gli	
	istituti scolastici di ogni ordine e grado, con le università e con le	
	Pubbliche Amministrazioni nonché con le imprese.	
	In relazione a ciò la società gestirà, in proprio o per conto di terzi:	
	- prestazione di servizi di assistenza domiciliare, semplice o	
	integrata, infermieristica e sanitaria, di servizi ambulatoriali, di	
	servizi a ciclo diurno residenziali o semi residenziali;	
	- organizzazione e/o prestazione di assistenza sanitaria ed	
	infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura, case di	
	riposo, comunità e luoghi di villeggiatura;	
	— prestazione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in particolare	
	di servizi assistenziali, scolastici di base, e di formazione	
	professionale e/o ad elevata integrazione socio- sanitaria di tipo	
	assistenziale, educativo, di prevenzione, di formazione, di	
	consulenza, di mediazione sociale, familiare, culturale e linguistica,	
	nonché servizi di informazione e orientamento nelle seguenti aree:	
	Area nuove povertà e disagio adulto; Area della salute mentale; Area	
	dell'età evolutiva; Area disabilità; Area anziani; Area	
	dipendenze; Area delle migrazioni. Inoltre potrà svolgere attività ed	
	avviare servizi specifici nell'area dell'istruzione, compresa la gestione	
	di scuole, nell'area della prevenzione, della formazione, consulenza	
	orientamento ed inserimento al lavoro e nell'area della ricerca sociale	
	e della cultura, compresa la gestione di librerie e biblioteche.	
	— interventi a favore di famiglie finalizzato all'educazione dei	



[Handwritten signatures and stamps]

[Signature: Germani Rachele]

[Signature: Rita Scapellato]

[Signature: Rosanna]

	bambini, al fine di favorire l'inserimento dei minori in stato di
	bisogno anche momentaneo;
	— prestazione di servizi di sostegno e riabilitazione, sia domiciliari
	che presso strutture sanitarie, scuole e simili;
	— prestazione di servizi di recupero psichico di degenti ed ex
	degenti in ospedali psichiatrici;
	— attività di educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela
	della salute e la prevenzione delle malattie;
	— strutture sanitarie, socio-sanitarie, di assistenza e/o
	educative, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finalità
	terapeutiche e riabilitative, scuole di ogni ordine e grado, asili,
	stabilimenti balneari e piscine, case di vacanza marine e montane,
	campeggi, e lo svolgimento delle attività connesse di pulizia e
	sanificazione;
	— prestazione di servizi di formazione professionale nei settori dei
	servizi sociali;
	— la gestione di centri di accoglienza per stranieri o persone
	bisognose;
	— attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti
	delle persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose;
	— attività di promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e
	privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collaborazione in
	particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato,
	associazioni, società ed enti che svolgano la propria attività nei
	settori suindicati.

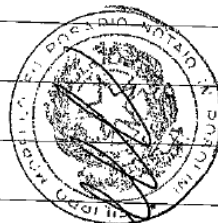


	compreso l'allevamento di animali, la commercializzazione anche
	previa conservazione, trasformazione e confezione dei prodotti
	ottenuti dalla colture ed attività suddette, anche nei confronti di
	privati consumatori;
	- il commercio, in sede fissa o in forma ambulante, al minuto e/o
	all'ingrosso di fiori, piante, in zolla o recisi, sementi e altri articoli per
	il giardinaggio, quali vasi, piccole attrezzature di ferramenta,
	concimi ed altri prodotti chimici;
	- attività floro-vivaistiche e ortofrutticole in genere comprendenti
	anche l'organizzazione e gestione di attività di agriturismo e
	allevamento del bestiame;
	- prestazioni di servizi per conto di enti pubblici e privati di custodia
	e giardinaggio, di pulizia civili e industriali, di sanificazione, di
	piccola manutenzione degli immobili e degli impianti;
	- attività di facchinaggio, movimentazione stoccaggio merci e servizi
	connessi alla logistica in genere nonché altre attività di verifica e di
	controllo demandate dagli enti pubblici e/o privati;
	- noleggio di macchine e attrezzature a terzi;
	- servizi per conto di aziende pubbliche e municipalizzate legati a
	gestione calore, gestione degli acquedotti e dei sistemi distributivi di
	energia, servizio rifiuti;
	- trasporto di cose e merci in conto proprio e per conto terzi;
	- servizi di igiene urbana e ambientale quali, e mero titolo
	esemplificativo e non esaustivo, attività di spazzamento meccanico e
	manuale di edifici, piazzali, e manti stradali; raccolta e trasporto

12 di 53

	esemplificativo, quelli relativi:
	1. all'edilizia tradizionale, industrializzata e prefabbricata, civile e industriale
	e relativi impianti;
	2. ad opere armate in cemento armato e prefabbricate;
	3. scavi e movimenti di terra in genere;
	4. lavori stradali e autostradali;
	5. a sistemazioni e difese idrauliche - agrarie e forestali;
	6. a lavori di demolizione e sterri, a lavori idraulici speciali quali impianti di depurazione, sollevamento, potabilizzazione, trivellazione pozzi, impermeabilizzazione terreni o speciali;
	7. alla fabbricazione, montaggio e vendita di manufatti in cemento o simili, di elementi prefabbricati per l'edilizia civile, industriale, agricola, e loro messa in opera;
	8. a lavori di isolamento termico, acustico e anti-umido;- costruire edifici civili, industriali e infrastrutture per conto proprio da vendere al libero incanto e ai propri soci;
	- acquistare, estrarre, vendere materiali poveri per l'edilizia (ghiaia, sabbia, pietrame, rottami, terriccio, ecc.) demolire fabbricati e recuperare relativi materiali;
	- produrre e vendere conglomerati cementizi e bituminosi preconfezionati;
	- acquistare terreni, lottizzarli, urbanizzarli e venderli;
	- esercitare ogni attività di carattere mobiliare e immobiliare pertanto l'acquisto e la vendita, la costruzione, la permuta e l'assunzione e la

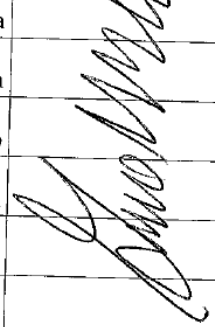
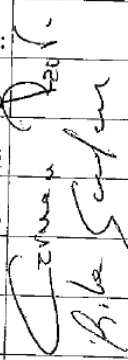
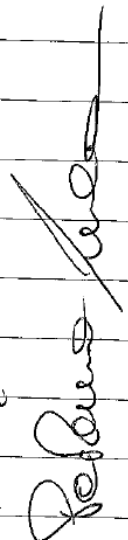
	concessione in affitto di: terreni, fabbricati e di qualsiasi altro bene	
	mobile ed immobile, unità immobiliari intere o frazionate, al libero	
	mercato e ai propri soci;	
	- erogazione di servizi a privati, imprese e non ed in particolare a enti	
	pubblici, quali comuni, province e regioni. La cooperativa potrà	
	partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni	
	necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi;	
	- il trasporto di persone disabili per conto di enti pubblici e privati.	
	Le superiori attività saranno realizzate anche con il patrocinio, con i	
	contributi e la collaborazione della Comunità Europea, della	
	Presidenza del Consiglio e dei Ministeri interessati, della Regione	
	Siciliana, delle Province, dei Comuni, degli Istituti universitari del	
	settore, delle ASL e degli organismi scientifici e non, nazionali ed	
	internazionali interessati agli scopi di cui sopra.	
	La Cooperativa potrà altresì procedere alla costituzione di fondi per	
	lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale ed all'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge n.59 del	
	31/01/1992 ed eventuali norme modificative ed integrative.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è inoltre	
	impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo le	
	opportunità contingenti - la propria attività con quella di altri enti	
	cooperativi, promuovendo la costituzione di (e/o aderendo a)	
	consorzi, società consortili ed altre organizzazioni ispirate	



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures: Rita, Rita, Rita]

	all'associazionismo cooperativo.
	La società può anche assumere interessenze e partecipazioni in
	società, anche non cooperative, o imprese di qualunque natura aventi
	oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nei limiti in cui tali
	partecipazioni si rivelino utili per il miglior raggiungimento dei suoi
	scopi ed esclusa ogni finalità di collocamento a terzi.
	La società potrà svolgere per le società partecipate e consociate
	servizi tecnico amministrativi e di coordinamento, servizi
	promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi
	nelle aree finanziarie, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma
	quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto
	capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a
	copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa
	prevista per la trasparenza bancaria in materia.
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività economica
	connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché - nel rispetto
	ossequioso delle modalità, dei limiti e dei divieti previsti dalla Legge
	- compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura
	immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli
	scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente
	attinenti ai medesimi, tra i quali:
	a) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra
	garanzia sotto qualsivoglia forma anche in favore degli Enti cui la
	cooperativa aderisce, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle
	leggi vigenti;

b) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.	
Essa potrà altresì compiere (dal lato passivo) le operazioni finanziarie reputate necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.	
La società potrà accedere a tutte le forme di benefici ed agevolazioni fiscali, previdenziali, finanziarie o di altra natura, previste dalle normative regionali, nazionali e comunitarie attuali e future.	
Tutte le attività sopracitate verranno svolte e promosse dalla cooperativa nei modi e nell'assoluto rispetto dei limiti previsti dalla normativa che ne disciplina l'esercizio e solo dopo avere ottenuto l'autorizzazione - e/o iscrizione in appositi albi, elenchi o registri (ordinari e speciali) - eventualmente necessaria, se del caso avvalendosi, ove necessario, della collaborazione interna e/o esterna di soggetti aventi gli specifici requisiti professionali richiesti dalla Legge.	 
In particolare nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali e nel rispetto della normativa che disciplina le attività di natura finanziaria ed, in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966, che disciplina le società fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e sollecitazione del pubblico risparmio; della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema d'imprese editoriali; della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni	 

d'investimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema	
di tutela della concorrenza e del mercato; del Decreto Legislativo 24	
febbraio 1998 n.ro 58, in tema di attività d'intermediazione mobiliare;	
del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385, in materia di attività bancaria e	
finanziaria; dell'art.26 legge 7 marzo 1996 n. 108 in tema di	
mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti; del	
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in materia d'intermediazione	
finanziaria;etc.	
La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di	
terzi non soci.	
TITOLO III	
SOCI COOPERATORI	
Art. 5 (Soci cooperatori)	
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo	
stabilito dalla legge.	
Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche	
appartenenti alle seguenti categorie:	
1) <u>soci lavoratori</u> , vale a dire persone fisiche che per professione,	
capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione	
professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della	
cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della	
cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo,	
realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle	
proprie prestazioni lavorative.	
Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate	

	allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in	
	equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di	
	iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso -	
	approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.	
	2) soci volontari , persone fisiche che prestano la loro attività	
	lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai	
	sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla	
	legge;	
	3) soci fruitori , persone fisiche che usufruiscono, anche	
	indirettamente, dei servizi della cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche,	
	pubbliche e private, qualora i soci siano almeno nove, nei cui statuti	
	sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle	
	Cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base	
	alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i	
	falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese	
	in concorrenza con quella della Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i	
	cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni	
	caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	



Ins. Felici
R. G. S. S. S.
R. G. S. S. S.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione.	
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel consiglio di amministrazione della Cooperativa.	
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:	
a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione	

	all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio
	inserimento nell'organizzazione aziendale.
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla
	speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio di
	amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento
	della sua ammissione.
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla
	categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia
	stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a
	godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente
	statuto.
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere
	comunicato all'interessato e annotato, a cura del consiglio di
	amministrazione, nel libro dei soci.
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci
	cooperatori.
	Art. 7 (Domanda di ammissione)
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al
	Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere,
	se trattasi di persona fisica:
a)	l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di
	nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica;
b)	l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o
	capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in

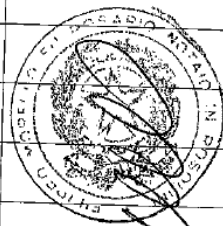


[Handwritten signature]

[Handwritten signatures: Recit, Scaden, Rite, Robens]

	relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
c)	l'ammontare della quota sociale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
d)	la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;	
e)	la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
f)	l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:		
a.1)	l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
b.1)	l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.	
Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) e) ed f), dovrà inoltre		

	indicare nella domanda di ammissione:	
a.2)	l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;	
b.2)	l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:		
a.3)	l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla cooperativa.	
Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:		
g)	la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;	
h)	la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
h)	la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.		
La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.		
Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare		



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures: Ricci, Gaudenzi, and others]

	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e
	comunicarla agli interessati.
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di
	amministrazione chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza
	di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che
	sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande
	non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della
	successiva convocazione.
	Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella
	nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni
	assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
	Art. 8 (Obblighi dei soci)
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i
	soci sono obbligati:
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di
	amministrazione:
	- del capitale sottoscritto;
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle
	spese di istruttoria della domanda di ammissione;
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea
	in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di
	amministrazione;
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle
	deliberazioni adottate dagli organi sociali.
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti

	punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi
	sociali ed esplichino attività concorrente, nonché a non prestare
	lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale
	od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa
	autorizzazione del Consiglio di amministrazione accordata in
	considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e
	delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità
	di lavoro disponibile in Cooperativa;
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il
	proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività
	svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro
	disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto
	nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le
	esigenze della Cooperativa stessa.
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti
	punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti
	di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello
	risultante dal libro soci.
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della
	relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla
	Cooperativa.
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle

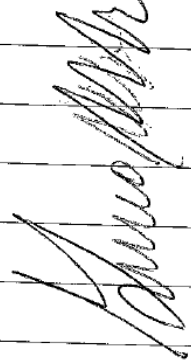
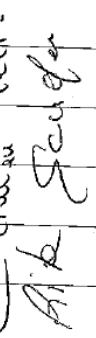


[Handwritten signature]

*Germana Ricci
P.L. Carli*

Roberto Lucio

	informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o
	successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento
	della loro comunicazione alla Cooperativa.
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)
	La qualità di socio si perde:
	- per recesso, esclusione, apertura di una procedura di crisi di
	impresa o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
	- per recesso, esclusione, apertura di una procedura di crisi di
	impresa, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona
	fisica.
	Art. 10 (Recesso del socio)
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo
	quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al
	raggiungimento degli scopi sociali;
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per
	cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la
	Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in
	dettaglio in apposito regolamento;
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la
	Cooperativa.
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano decorsi
	almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.
	Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.

	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che	  

27 di 53

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio, ai sensi e	
per gli effetti del comma 2 dell'articolo 8 dlgs 112/2017, può, entro il	
termine di decadenza di quindici giorni dalla comunicazione	
dell'esclusione, chiedere al Consiglio di amministrazione mediante	
raccomandata con avviso di ricevimento che sull'esclusione si	
pronunci l'Assemblea, a tal fine appositamente convocata nei	
successivi 30 giorni.	
L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di	
lavoro.	
L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del	
provvedimento di esclusione.	
Art. 12 (Morte del socio)	
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno	
diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata,	
eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui ai	
successivi articoli 13 e 14.	
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza,	
atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli	
aventi diritto.	
Art. 13 (Rimborso della quota)	
I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente	
delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La	
liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in	
proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme	



Genova
P. B. S. S. S.
P. B. S. S. S.
P. B. S. S. S.

	ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e
	il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel
	patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento
	gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 <i>quinquies</i> , comma 3,
	del codice civile.
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio
	in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni
	dall'approvazione del bilancio.
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,
	responsabilità dei soci cessati)
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei
	soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo
	non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è
	divenuto operativo.
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel
	termine suddetto sarà devoluto con delibera del consiglio di
	amministrazione alla riserva legale.
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d)
	dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento
	dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso
	delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione
	mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali,

ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

La quota ha un valore minimo pari a Euro 500 (cinquecento).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20, numero uno, lettera b) del presente statuto.



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures: Felici, A. b. Gerardi, Delano]

31 di 53

	cooperatori;	
b)	qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;	
c)	ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione;	
d)	I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:	
	- 1 voto fino a 10.000 (diecimila) euro di capitale sottoscritto;	
	- 2 voti oltre 10.001 (diecimilauno) euro e fino a 50.000 (cinquantamila) euro di capitale sottoscritto;	
	- 3 voti oltre 50.001 (cinquantamilauno) euro e fino a 100.000 (centomila) euro di capitale sottoscritto;	
	- 4 voti oltre 100.001 (centomilauno) euro e fino a 200.000 (duecentomila) euro di capitale sottoscritto;	
	- 5 voti oltre 200.000 (duecentomila) euro di capitale sottoscritto.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;	
e)	i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi due anni dalla	



Germano Ricci
A. L. G. G. G.
Roberto

	loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è	
	fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da	
	quote di valore minimo pari a Euro 50 (cinquanta). Il valore	
	della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore	
	ai limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel	
	fondo per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui	
	all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme	
	versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per	
	legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non	
	possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto	
	dello scioglimento della Società.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari,
né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione
dell'Organo amministrativo, fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 22 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di
ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione
provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci
per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga
redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari
esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate
dal Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in
assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli
utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella
stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella
misura prevista dalla legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle
condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;



Handwritten signatures:
- *Consiglio di Amministrazione*
- *Assemblea dei soci*
- *Roberto*

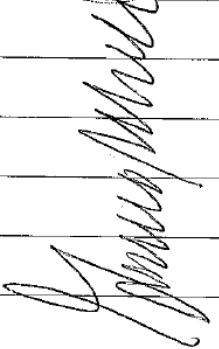
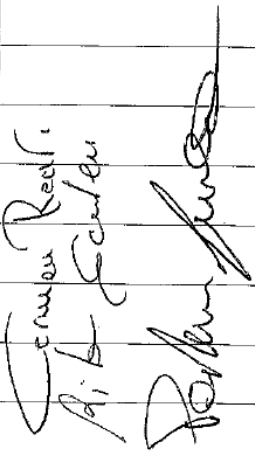
e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito	
dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le	
destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve	
indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli	
soci non cooperatori nella misura massima prevista per le	
cooperative a mutualità prevalente.	
Art. 23 (Ristorni)	
Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di	
esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera	
sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	
I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione	
della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la	
misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai	
sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge	
3 aprile 2001 n. 142.	
La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata	
considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici	
intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente	
secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai	
sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da	
predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei	

	seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro	
	distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi	
	forniti e remunerati nell'esercizio.	
	I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori, potranno essere	
	assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di	
	aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante	
	l'attribuzione di azioni di sovvenzione.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) l'organo di controllo, se nominato	
	Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) approva il bilancio sociale, se ed in quanto la redazione, il	



Three handwritten signatures are present on the right side of the page, corresponding to the rows for Art. 24 and Art. 25.

	deposito e la pubblicazione dello stesso siano obbligatori ai sensi	
	del D.Leg.vo n.112/2017;	
c)	delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori;	
d)	procede alla nomina e revoca del Consiglio di	
	amministrazione;	
e)	procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo;	
f)	determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori ed all'organo di controllo se nominato;	
g)	delibera di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci;	
h)	provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
i)	delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'articolo 23 del presente statuto;	
j)	delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
k)	delibera sull'istanza di riesame presentata dal socio escluso ai	
	sensi del precedente articolo 11.	
l)	approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto	
	dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;	
m)	delibera sulla responsabilità degli Amministratori e	
	dell'organo di controllo;	
n)	nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della	
	liquidazione;	

	o) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza	
	dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno	
	o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno	
	un terzo dei voti sottopongano alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto	
	g) deve essere redatto da un Notaio.	
	Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di amministrazione, con	
	avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della	
	prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un	
	giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata	
	presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso da	
	quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera	
	raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto	
	giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante	
	comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai	
	recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la	
	prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'articolo 22.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di	
	amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere	
	convocata senza ritardo, e comunque non oltre quindici giorni dalla	

	richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci
	o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a
	tutti i soci.
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea
	si reputa validamente costituita quando siano presenti o
	rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori
	e i Sindaci Effettivi, se nominati, siano presenti ovvero informati
	della riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente
	informato.
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando
	siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi
	diritto al voto.
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi
	diritto al voto.
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o
	rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta
	eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo
	o 28.
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società
	o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di
	almeno i due terzi dei soci.
	Art. 28 (Voto ed intervento)

	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno	
	diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni	
	nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote	
	sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque	
	sia l'ammontare della sua partecipazione; I soci cooperatori persone	
	giuridiche potranno avere un massimo di tre voti in base	
	all'ammontare della quota sottoscritta.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi,	
	contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano	
	rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di	
	trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del	
	proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati	
	della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla	
	discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di	
	Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della	

	Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi
	ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il
	Presidente e il soggetto verbalizzante.
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare,
	mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al
	voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o
	sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco della Cooperativa.
	Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in
	bianco.
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o
	dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro
	legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi
	designato.
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di
	mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente
	consentito.
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa,
	per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente
	deliberato dall'Assemblea.
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di

1	Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza	
2	anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col	
3	voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La	
	nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da	
	un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.	
	Art. 30 (Consiglio di amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di	
	Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) eletti dall'Assemblea che	
	ne determina, di volta in volta, il numero.	
	Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto	
	l'Assemblea, nomina al suo interno il Presidente e il Vice-Presidente.	
	Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di	
	società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni	
	pubbliche, di enti con scopo di lucro.	
	L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al	
	possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:	
	- non essere interdetto, inabilitato o soggetto ad una procedura di	
	crisi di impresa,	
	- non essere stato condannato ad una pena che importa	
	l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità	
	ad esercitare uffici direttivi.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a	
	soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia	



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures: Gerardo Reali, Ad. Sanfelice, Polina]

	scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci
	cooperatori persone giuridiche. L'assunzione della carica di
	amministratore da parte di soggetti non soci, oltre a quanto previsto
	dal precedente comma, è subordinata al possesso dei seguenti
	requisiti di professionalità e indipendenza:
	- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso,
	alternativamente, l'esercizio di:
	a) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti
	direttivi presso imprese;
	b) attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa;
	- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un
	rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera
	retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne
	compromettano l'indipendenza.
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo
	superiore a tre esercizi, o comunque per la durata prevista dalla
	legislazione vigente al momento della nomina, e scadono alla data
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo
	all'ultimo esercizio della loro carica,
	Gli Amministratori sono rieleggibili.
	Art. 31 (Compiti del consiglio di amministrazione)
	Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei
	soci dalla legge.
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie

	attribuzioni, ad eccezione della redazione del progetto di bilancio e	
	dei progetti di fusione o scissione, nonché di quanto previsto	
	dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso	
	ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad	
	un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori,	
	determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di	
	esercizio della delega.	
	Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne	
	sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail	
	da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi	
	urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci	
	Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione	
	può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua	
	impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più	
	anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando	
	vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi	
	di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque	



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures: "Pant.", "A. de Gaudenzi", "Roberto Turi"]

	essere soddisfatte le seguente condizioni:	
	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario	
	della riunione, che provvederanno alla formazione e	
	sottoscrizione del verbale;	
	2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione	
	accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della	
	riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione,	
	intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti	
	esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli	
	argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di	
	visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel	
	luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il	
	Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale	
	sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso	
	di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non	
	approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed	
	al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto	
	proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società,	
	precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di	

	Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere	
	l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 33 (Integrazione del consiglio di amministrazione)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti, anche	
	conseguente alla loro decadenza dalla carica per perdita	
	sopravvenuta di uno o più dei requisiti richiamati dal precedente	
	articolo 30, il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a	
	sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non	
	ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio	
	Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli	
	Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica	
	all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio	
	di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza	
	dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel	
	frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza	
	del Collegio sindacale l'assemblea può essere convocata da ogni	
	socio.	
	Art. 34 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il	
	Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo,	
	se nominato.	



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures: "Termino Berti", "P. B. Scuder", "Roberto"]

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio	
Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a	
singoli Amministratori investiti di particolari cariche.	
L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un	
trattamento di fine mandato.	
Art. 35 (Rappresentanza)	
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza	
della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe	
conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il consiglio di	
amministrazione può nominare Direttori Generali, Institori e	
Procuratori Speciali.	
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui	
attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena	
prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.	
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle	
deleghe agli stessi conferite, potrà conferire speciali procure, per	
singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei,	
con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
Art. 36 (Organo di controllo)	
L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa,	
nomina un sindaco unico o un revisore legale (o società di revisione	
legale) quale organo di controllo. L'Assemblea potrà altresì, in	
alternativa, nominare, quale organo di controllo, un collegio	
sindacale, il quale, in questo caso, si comporrà di tre membri effettivi	

	e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei	
	requisiti previsti dalla legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è	
	nominato dall'Assemblea.	
	L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al	
	terzo esercizio della carica.	
	La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata	
	dell'ufficio.	
	Il Collegio Sindacale o il sindaco unico, quando nominati, esercitano	
	anche la revisione legale dei conti e dovranno essere scelti fra i	
	revisori legali in possesso dei requisiti di legge	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art.37 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di	
	cui al successivo articolo 38, salvo che non sia previsto l'intervento	
	obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che	
	abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto	
	di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o	



Germa Reuli
Roberto

	Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Art. 38 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a Euro 250.000 (duecentocinquantamila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale	
nella cui circoscrizione ricade la sede della società.	
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci,	
deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto	
dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.	
Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a	
norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura	
civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non	
compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla	
validità di delibere assembleari.	
Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima	
costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una	
proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di	
Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel	
caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso	
in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
scadenza del termine possa nuocere alla completezza	
dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso,	
devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da	
entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto	
dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.	
Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente	



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures: Reale, Camera, and others]

e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle	
norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e	
di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della	
produzione della domanda.	
TITOLO VIII	
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
Art. 39 (Scioglimento anticipato)	
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa	
nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)	
In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale	
risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci	
sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente	
articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora	
corrisposti;	
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci	
cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente	
articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora	
corrisposti;	
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.	
TITOLO IX	
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
Art. 41 (Regolamenti)	

52 di 53

patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i
dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 43 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti
norme di legge sulle società cooperative sociali.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile
contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma
dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto
compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Scrittura Ruffi

Rita Scuder

Roberto Luca

Giuseppe Maresca

